



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE POLO 2
Via Messina, 2 - 73042 CASARANO (LE) Tel. 0833514409 Fax. 0833599881 C.F. 90018380759
E-mail: leic860006@istruzione.it Pec: leic860006@pec.istruzione.it
Sito web: www.casaranopolo2.gov.it

REGOLAMENTO

per il conferimento di incarichi a Personale esterno

(art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 - art. 40 del D.I. 01. 02. 2001 n. 44)

Visto l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59;

Visto l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 ed in particolare gli artt. 8 e 9;

Visto l'art. art. 17 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che esclude i contratti di lavoro dal suo ambito di applicazione;

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 recante le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ed in particolare gli art. 33 comma 2 e 40 comma 2;

Visto l'art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

Il Consiglio d'Istituto

approva il presente Regolamento che viene allegato al Regolamento d'Istituto.

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Oggetto del Regolamento sono le procedure e i criteri oggettivi e predeterminati di scelta del contraente, per il conferimento di incarichi a personale esperto esterno, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità come definiti dall'articolo 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a **persone fisiche** con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Fra i contratti di cui al presente articolo rientrano i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 40 del D.I. n. 44/2001.

Art. 2

Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi

1. In coerenza con la Programmazione dell'offerta formativa, il dirigente scolastico verifica dapprima l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso la stessa Istituzione scolastica e, in subordine, presso altre Istituzioni scolastiche, attraverso avvisi interni, tenendo conto delle mansioni esigibili e di seguito dispone il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita a norma dell'articolo 1 del presente regolamento.
2. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il dirigente scolastico verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo il dirigente scolastico può operare una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.
3. Il dirigente scolastico verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con le disposizioni e i limiti di spesa vigenti.

Art. 3

Requisiti soggettivi

1. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale richiesta.
2. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito correlato al contenuto della prestazione richiesta.
3. L'affidamento dell'incarico avverrà previa verifica delle condizioni previste agli artt. 7 e 53 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché in coerenza con le altre disposizioni normative correlate all'oggetto dell'incarico.

Art. 4

Procedura di selezione comparativa

1. La selezione dell'esperto avviene attraverso appositi avvisi, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico.
2. L'avviso viene diffuso attraverso la pubblicazione all'albo on-line dell'Istituzione scolastica, nel sito web della stessa.
3. L'Istituzione scolastica può utilizzare altre forme aggiuntive di pubblicità volta a volta ritenute utili (quali, ed esempio, la trasmissione dell'avviso ad ordini professionali o ad associazioni di categoria; la pubblicazione per estratto su quotidiani locali, ecc.)
4. L'avviso indicherà:
 - L'ambito disciplinare di riferimento, il numero di ore di attività richiesto, la durata dell'incarico;
 - Compenso per la prestazione e tutte le informazioni utili e correlate;
 - Le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
 - I criteri di selezione, con la specifica indicazione dei titoli (di studio e professionali) e requisiti (esperienza maturata nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza della stessa e qualità della metodologia che si intende adottare) che saranno oggetto di valutazione;
 - L'eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l'aspirante;
 - Indicazione del responsabile del procedimento.
5. Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il Dirigente scolastico può nominare un'apposita Commissione istruttoria.
6. Al termine dei lavori, la Commissione predispone e consegna al Dirigente scolastico la graduatoria contenente la specifica e dettagliata indicazione delle valutazioni comparative effettuate.
7. Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.
8. La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico.
9. La graduatoria è pubblicata all'albo on-line dell'Istituzione scolastica.
10. È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura.

Art. 5

Esclusioni

Sono escluse dalle procedure comparative:

1. Le attività meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore esterno svolga in maniera saltuaria;
2. Le attività espressamente previste da disposizioni normative.

Art. 6

Affidamento dell'incarico – Durata – Compenso

1. Terminata la procedura di selezione, il Dirigente scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera.
2. Non è ammesso il rinnovo tacito del contratto di collaborazione. Il Dirigente scolastico può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al prestatore d'opera, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
3. Fatti salvi i parametri e i limiti stabiliti dalle specifiche disposizioni normative in vigore in relazione alle attività oggetto di incarico, il Dirigente scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.
4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 7

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente scolastico può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente scolastico può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.